

EMENDAMENTI A DECRETO 39/2014

Art. 3, comma 1 - MODIFICATIVO

1. Le tariffe massime applicabili dalle strutture private accreditate per l'erogazione dei servizi socio-educativi convenzionati di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono così determinate:

a) ASILO NIDO:

- € 210,00 € 200,00 retta fissa mensile;
- € 5,80 € 5,60 retta di frequenza giornaliera;

b) SPAZI BAMBINI:

- € 147,00 € 140,00 retta fissa mensile;
- € 5,80 € 5,60 retta di frequenza giornaliera.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 05/06/2014 23,01




EMENDAMENTI A DECRETO 46/2014

Art.1 - AGGIUNTIVO DI UN COMMA 4

4. Può accedere ai benefici del presente Decreto anche chi, dopo avere avviato una attività di impresa usufruendo di un periodo di aspettativa dal rapporto di pubblico impiego, decida alla scadenza dello stesso di continuare l'attività di impresa e dimettersi dal ruolo. In questo caso il beneficio decorre dal momento delle dimissioni e l'impresa, pur se già avviata, rientra pienamente nelle previsioni dei successivi articoli.


Art.2, comma 1 - AGGIUNTIVO

1. Il Direttore della Funzione Pubblica, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, sentiti i dirigenti interessati, decide in merito all'istanza presentata, dandone motivazione. Il diniego può essere motivato solo dalla necessità di sostituire il dipendente dimessosi oppure dalla essenzialità, rilevata dal Dirigente, del dipendente dimessosi per il servizio svolto dall'ufficio di appartenenza.

Art 4, comma 4 - MODIFICATIVO

1. Il beneficio di cui all'articolo 43, comma 1, della Legge n. 174/2013 è riconosciuto ~~esclusivamente~~ nel caso di costituzione di nuova impresa e di rilevamento di una impresa già esistente, purchè, in quest'ultimo caso, venga assunto almeno 1 lavoratore sammarinese o residente aggiuntivo rispetto a quelli già impiegati.

EMENDAMENTI A DECRETO 47/2014



Art.2, comma 2 - MODIFICATIVO

2. I compensi e i rimborsi spese spettanti al Comitato Amministratore di FONDISS previsti dal Decreto Delegato 17 febbraio 2012 n. 12, sono equiparati a quelli della fascia D di cui al successivo Allegato A. I rimborsi spese sono decurtati del 50% 20%.

Art.3, comma 1 - MODIFICATIVO

"...la riduzione del 30% 20% dei compensi e dei gettoni di presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei compensi e gettoni di presenza dei membri del Collegio Sindacale

Art. 4 bis - AGGIUNTIVO

In nessun caso i compensi relativi ad un determinato mese solare, erogati ai membri dei Consigli di Amministrazione o dei Collegi Sindacali degli Enti di cui al precedente art.1, potranno essere superiori all'importo del gettone più elevato corrisposto ai membri del Consiglio Grande e Generale nel mese precedente. Eventuali eccedenze saranno trattenute dall'Ente e restituite allo Stato.

EMENDAMENTI DECRETO 69/2014

AGGIUNTA DI UN COMMA 5

5. Eventuali ulteriori proroghe dei termini di cui al precedente comma 1 non saranno possibili se non con apposito progetto di legge, che dovrà disciplinare compiutamente le condizioni normative e retributive, la disciplina degli incarichi, delle sostituzioni, dei distacchi, delle assegnazioni e delle modifiche di orario dei dipendenti pubblici coinvolti in attesa della definizione del fabbisogno.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

EMENDAMENTI DECRETO 70/2014

Depositato in Data 05/02/2014 23,0

Art. 1 - MODIFICATIVO

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ai docenti impegnati nella predisposizione e nello svolgimento delle prove scritte e orali degli esami di Stato della Scuola Secondaria Superiore e della Scuola Media Inferiore viene corrisposta la normale retribuzione, comprensiva di piede retributivo, scatti di anzianità e indennità di funzione, fino al termine del proprio impegno nell'ambito delle prove stesse.

2. A tutti i docenti non impegnati nelle Commissioni d'Esame, l'indennità di funzione viene sospesa dal momento del termine delle lezioni.

~~1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, i compensi in favore dei docenti impegnati nelle Commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami di Stato della Scuola Secondaria Superiore~~

AZ

~~e della Scuola Media Inferiore sono corrisposti esclusivamente per la predisposizione delle prove scritte:~~

~~2. La predisposizione delle prove scritte degli esami di Stato della Scuola Secondaria Superiore e della Scuola Media Inferiore è coordinata dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione, secondo le modalità previste nei seguenti articoli:~~

~~3. Gli insegnanti impegnati nelle commissioni d'esame sono da considerarsi in servizio, nell'esercizio della funzione, fino al termine dell'espletamento delle pratiche connesse allo svolgimento degli esami.~~

EMENDAMENTI CONNESSI

1. ABROGAZIONE ART.2 COMMA 7 TUTTO
2. ABROGAZIONE ART.3, COMMA 2, NELLA FRASE "per i quali viene considerato un impegno non superiore alle 6 ore."
3. ABROGAZIONE ART.3, COMMA 3, NELLA FRASE "per i quali viene considerato un impegno non superiore alle 24 ore."
4. ABROGAZIONE ART.3, COMMA 4, NELLA FRASE "per il quale viene considerato un impegno non superiore alle 7 ore."
5. ABROGAZIONE ART.3, COMMA 5, NELLA FRASE "Agli insegnanti della commissione viene considerato un impegno non superiore alle 7 ore. Tale compenso non viene riconosciuto ai Commissari delle materie oggetto della prima o della seconda prova, qualora la loro materia non sia oggetto della terza prova."
6. ABROGAZIONE ART.4 TUTTO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 05/06/2014 23 01



EMENDAMENTI DECRETO 72/2014

Art. 2 – comma 4 MODIFICATIVO

"Per i vice-dirigenti **non** si applicano i disposti di cui all'articolo 10, comma 3, del Decreto Delegato 2 agosto 2012, n.110"

Art. 3 – comma 2 AGGIUNTIVO

"...Il coordinatore di plesso percepisce una indennità analoga a quella fissata dall'art.10, comma 1, del Decreto Delegato n.110/2012"

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data

Art 3 – comma 6 ABROGATIVO

Art 3 – comma 7 ABROGATIVO

AZ

Art 5 – comma 1, punto a) AGGIUNTIVO

Centri di Documentazione – collocati presso ogni ordine scolastico **ivi compresi gli asili nido**, svolgono funzioni di raccolta della documentazione, di supporto alle attività innovative e sperimentali, di progettazione e conduzione di attività formative, anche in collaborazione con il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi di San Marino, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 21/1998

Art 5 – comma 2 AGGIUNTIVO

2. Presso il CRU operano insegnanti **ed educatori** con distacco a tempo pieno o parziale dall'insegnamento o incaricati.

Art 5 – comma 3 AGGIUNTIVO

3. Gli insegnanti **e gli educatori** distaccati o incaricati al CRU prestano servizio per n. 36 ore settimanali, dall'inizio dell'attività di programmazione fino al 30 giugno, con flessibilità oraria da concordare con i Dirigenti scolastici e nel rispetto delle festività fissate dal calendario scolastico. Al personale con distacco a tempo pieno non è erogata per il periodo di distacco l'indennità di funzione del ruolo di appartenenza.

Art.6 – comma 1 AGGIUNTIVO

1. I Centri di Documentazione sono dotati di insegnanti **ed educatori** in servizio in ruolo con distacco a tempo pieno o parziale dall'insegnamento, designati nell'ultimo Collegio Docenti dell'anno scolastico precedente, e **dall'Equipe di Collegamento degli educatori Asili Nido, nel periodo di assegnazione degli incarichi.**

Art.6 – comma 2 AGGIUNTIVO

2. Nel caso in cui non emergano candidature per i posti previsti presso i Centri di Documentazione, i Dirigenti scolastici hanno facoltà di chiedere la copertura dei medesimi nel primo Collegio Docenti **e alla prima Assemblea Plenaria degli educatori utile** dell'anno scolastico, mediante distacco o incarico di durata annuale anche di docenti con incarico a tempo indeterminato o determinato o supplenti, qualunque siano l'impegno orario e la durata.


Art.6 – comma 3 AGGIUNTIVO

3. Gli insegnanti **e gli educatori** distaccati o incaricati secondo quanto stabilito nel comma precedente, vengono sostituiti attraverso la normale procedura di ricorso alle graduatorie a far data dalle attività di programmazione e aggiornamento e per l'intera durata dell'incarico stesso.

Art 6 – comma 5 AGGIUNTIVO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 05/06/2014 h.23,00

A7

5. Dopo il 30 giugno e comunque prima della formulazione del Piano Cattedre, o del conferimento degli incarichi per quanto riguarda gli Asili Nido, valutati i risultati, i singoli Dirigenti, su conforme parere del Comitato Scientifico di cui all'articolo 9, possono disporre l'interruzione dell'incarico. È fatto salvo il diritto di porre termine al distacco da parte del singolo docente a conclusione dell'anno scolastico, previa comunicazione entro il mese di maggio.

Art.7 – comma 2 MODIFICATIVO

2. Nei Servizi Socio Educativi della Prima Infanzia svolgono le funzioni di documentazione, ricerca, formazione e promozione dell'innovazione didattica ~~due~~ ~~gli~~ educatori-insegnanti...”

Art.8 MODIFICATIVO

1. Presso il Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione opera un insegnante e un educatore individuato tramite apposito bando di selezione, emesso dal Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi.
2. Gli insegnanti e gli educatori aspiranti all'incarico presso il Centro per il Monitoraggio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Laurea magistrale o titolo equipollente;
 - competenze nel campo della documentazione e della formazione.
3. Il Dipartimento della Formazione, sulla base dei requisiti fissati e previo colloquio attitudinale, conclude le operazioni di selezione, provvede a stilare la specifica graduatoria.
4. L'insegnante e l'educatore distaccato dipende dal Direttore del Dipartimento Istruzione ed opera in collaborazione con il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi e con gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 9 del presente decreto delegato.
5. La durata del distacco è triennale.

Art.10 – comma 3 ABROGATIVO

Art.11 – comma 4 AGGIUNTIVO

5. Al coordinatore delle attività sportive curriculari ed extracurriculari non possono essere affidate sostituzioni nelle attività di docenza.


Art.12 – comma 2 MODIFICATIVO

2. Qualora ne facciano richiesta almeno 6 2 famiglie...

Art. 12 - comma 4 ABROGATIVO

Art.13 – comma 1 MODIFICATIVO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 15/06/2014 23,0



“...in via sperimentale, adotteranno progressivamente un tempo scuola di 42,5 40 ore settimanali, distribuito dal Lunedì al Venerdì.”

Art. 15 – comma 2 MODIFICATIVO

2. Il Servizio Ludoteca, organizza le proprie attività **nell'arco di tutta la settimana, compresi gli orari coperti dal servizio scolastico.** ~~prevalentemente nelle giornate e nelle fasce orarie non coperte dai servizi scolastici.~~

Art.16 – comma 3 AGGIUNTIVO

3. Nel caso in cui non vi siano candidature di docenti in organico per la copertura di posti disponibili presso la Ludoteca, il Dirigente Scolastico ha facoltà di chiedere la copertura dei medesimi posti mediante incarico di docenti in graduatoria, **a far data dalle attività di programmazione e aggiornamento.**

Art. 18 – comma 6 MODIFICATIVO

“6. Deroghe alle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono autorizzate ~~dal Congresso di Stato~~ **dal Dirigente della Scuola Elementare...**”

Art.20 – comma 1 AGGIUNTIVO DI UN ALTRO PUNTO

“- qualora l'insegnante da riconfermare non segnali in maniera documentata e circostanziata la sua impossibilità di continuare in maniera produttiva ed efficace l'attività di sostegno”

Art. 20 – comma 2 MODIFICATIVO

“2. L'insegnante che nel frattempo maturi il diritto alla titolarità di una cattedra o ad un incarico a tempo indeterminato, conserva tale diritto, pur continuando a svolgere la funzione di sostegno fino al **completamento termine del ciclo scolastico del sostegno più vicino al termine del ciclo stesso.**

EMENDAMENTI A DECRETO 75/2014


Art.1, comma 2 - AGGIUNTIVO

2. Il Sistema di Videosorveglianza è costituito da **tutte le videocamere** posizionate sul territorio della Repubblica di San Marino, ~~nonché~~ da un sistema hardware e software per il trattamento dei dati, **dalle videocamere installate sulle vetture di pattugliamento delle forze dell'ordine e da eventuali videocamere speciali che permettano riprese aeree per interventi di particolare natura, come frane o incendi.**

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 05/09/2014, 23,0





Art.1, comma 3 - MODIFICATIVO

3. Le videocamere posizionate in prossimità degli accessi alla Repubblica e delle intersezioni stradali, sulle strade di tipo a) e b) di cui all'articolo 15 della Legge 29 gennaio 1992 n. 7, nelle zone a traffico limitato nonché in ulteriori aree individuate con il Regolamento di cui all'articolo 5, ~~possono~~ **devono** comprendere la modalità di lettura targhe.

Art.3, comma 2 - MODIFICATIVO

2. Il sistema informativo ed i programmi informatici del Sistema di Videosorveglianza sono configurati ~~riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi~~ in modo da escludere **l'utilizzazione ed il trattamento dei dati personali e dei dati identificativi** qualora le finalità perseguite nei singoli casi possano essere adeguatamente realizzate mediante dati anonimi.

Art.4, comma 1, punto e) - MODIFICATIVO

e) conservati per un periodo non superiore a **venti giorni, che si estende a nove mesi nel caso dei dati raccolti con le videocamere dotate di sistema di lettura targhe, salvo, in entrambi i casi, che non siano trasmessi alle forze di polizia che ne facciano richiesta ai fini dello svolgimento di attività di indagini. Oltre tale termine i dati sono automaticamente cancellati.** ~~a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità del Sistema di Videosorveglianza per le quali essi sono stati trattati ed in ogni caso non superiore ai periodi di seguito indicati:~~



- 1) ~~per il Sistema di Videosorveglianza, ad esclusione dei dati raccolti con le videocamere dotate di sistema di lettura targhe per i quali si applica la disposizione del seguente numero 2), sei giorni: oltre tale limite i dati sono automaticamente cancellati;~~
- 2) ~~per i dati raccolti con le videocamere dotate di sistema di lettura targhe, nove mesi: oltre tale limite i dati sono automaticamente cancellati, previa trasmissione ai Corpi di Polizia che ne facciano richiesta ai fini di attività indagine;~~


Art.4, comma 2 - MODIFICATIVO

2. Nel caso di trasmissione dei dati ai Corpi di Polizia a mente della disposizione di cui al comma 1, lettera e), ~~numero 2)~~, i dati sono trattati per l'intera durata dell'attività di indagine, anche oltre il termine **indicato di nove mesi**, secondo quanto previsto nel Regolamento di cui all'articolo 5. Qualora le indagini non diano corso a procedimento penale, i dati sono distrutti quando siano cessate le esigenze investigative.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 05/06/2014



Art.4, comma 3 - AGGIUNTIVO

3. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, i Corpi di Polizia possono trasferire i dati richiesti su propri supporti informatici, utilizzati esclusivamente ai fini dell'indagine: in tal caso, possono trattare i dati immagazzinati sui supporti per l'intera durata dell'attività di indagine ed hanno l'obbligo di distruggere tali dati solo dopo che ogni esigenza investigativa sia cessata. Il dato originale proveniente dal sistema di videosorveglianza può invece essere distrutto 5 giorni dopo la trasmissione ai Corpi di Polizia.

Art. 5, comma 1 - MODIFICATIVO

1. Con successivo Decreto Delegato ~~Regolamento del Congresso di Stato~~, adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto previo...

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 05/06/2014 23,01

Art.9, comma 1 - MODIFICATIVO

1. L'articolo 68, primo e secondo comma, del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 è così sostituito:

“Le violazioni al presente decreto delegato ed alle altre norme riguardanti i veicoli e la circolazione stradale sono accertate dagli appartenenti ai Corpi della Gendarmeria, della Polizia Civile e della Guardia di Rocca. L'accertamento può essere effettuato anche attraverso apparecchiature elettroniche mobili o fisse per il rilievo della velocità dei veicoli, con o senza la presenza o il diretto intervento degli agenti, nonché attraverso sistemi di videosorveglianza territoriale attivati e disciplinati in conformità alla Legge 23 maggio 1995 n. 70 e relativi decreti delegati e regolamenti attuativi. L'uso, l'approvazione ed omologazione delle predette apparecchiature per il rilievo della velocità è disciplinato con regolamento del Congresso di Stato.

Le infrazioni amministrative **devono essere immediatamente contestate oppure, qualora gli agenti siano impossibilitati ad intervenire personalmente per qualsiasi motivo legato alla sicurezza della circolazione stradale, alla tutela dell'incolumità di persone o cose, o per altra causa di forza maggiore, oppure qualora siano accertate per mezzo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al secondo periodo del primo comma in un contesto in cui gli agenti non siano nelle condizioni di intervenire immediatamente, devono essere contestate tramite ingiunzione di pagamento da notificare assieme al verbale di contestazione, a pena di decadenza, a mezzo del servizio postale al trasgressore, ove identificato, e all'intestatario della carta di circolazione. Tale ingiunzione va inviata, in deroga all'art.33 lettera 2b) della legge n.68 del 1989, entro sessanta giorni dall'accertamento, se residenti nella Repubblica, o entro centottanta giorni, se residenti all'estero. La notificazione non è obbligatoria in caso di connessione con un reato perseguibile d'ufficio: in tal caso, il Giudice con la sentenza**

A7


commina la sanzione, concedendo il termine per l'oblazione di cui al successivo comma.

~~Fatto salvo quanto previsto al seguente periodo, le infrazioni amministrative devono essere immediatamente contestate. Quando ciò non sia possibile nonché nei casi in cui l'accertamento della violazione avvenga, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti, per mezzo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al secondo periodo del primo comma, è emessa ingiunzione di pagamento, da notificare, a pena di decadenza, a mezzo del servizio postale al trasgressore, ove identificato, e all'intestatario della carta di circolazione, entro sessanta giorni dall'accertamento, se residenti nella Repubblica, o entro centottanta giorni, se residenti all'estero. La notificazione non è obbligatoria in caso di connessione con un reato perseguibile d'ufficio: in tal caso, il Giudice con la sentenza commina la sanzione, concedendo il termine per l'oblazione di cui al successivo comma."~~

Zafferao Andrea
(CW)

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 15/09/2013

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Deposito in Data _____